

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2022
729.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)

La seduta comincia alle 14.30.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

(C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, nel fare presente che, se non ci fossero obiezioni da parte dei gruppi, la Commissione potrebbe esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna, dà la parola al relatore, onorevole Saitta, per l'illustrazione del provvedimento

[Eugenio SAITTA](#) (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, la proposta di legge C. 875-B, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvata dalla Camera in prima lettura nel corso della seduta del 22 luglio 2020 e modificata dal Senato il 17 novembre scorso.

Nel rammentare che la Commissione Giustizia si è già espressa in sede consultiva in occasione della prima lettura da parte della Camera, per quanto attiene alle parti del testo modificate dal Senato, precisa che si limiterà a svolgere una sintetica illustrazione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, al fine di soffermarmi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.

Evidenzia che i primi cinque articoli del provvedimento delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3). A tale ultimo proposito fa presente che il Senato, aggiungendo un nuovo comma 6 all'articolo 3 ha riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse in caso di cancellazione dell'associazione sindacale dall'albo, a seguito dell'accertamento da parte del Ministero competente della perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente provvedimento o di violazione delle prescrizioni di legge.

I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A quest'ultimo proposito, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che – come previsto dal comma 2 dell'articolo 8, modificato nel corso

dell'esame da parte del Senato – non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche delle suddette associazioni: i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Tale disposizione in sintesi riguarda coloro i quali abbiano riportato condanne definitive per determinati reati e coloro nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che reca il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Oltre a stabilire i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e a prevedere una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni (articolo 9), il testo in esame reca disposizioni in merito all'esercizio del diritto di assemblea, rinviando alle disposizioni dell'articolo 17 per la regolazione delle relative controversie (articolo 10), alle procedure della contrattazione (articolo 11), agli obblighi informativi delle amministrazioni militari nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 12) nonché ai requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale di dette associazioni (articolo 13). L'articolo 14 interviene in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il successivo articolo 15 reca disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame, mentre l'articolo 16 prevede la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame. Investe i profili di competenza della Commissione Giustizia l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di giurisdizione. A tale proposito segnala che il Senato è intervenuto esclusivamente sul comma 8, limitandosi ad una modifica di carattere formale per quanto riguarda invece il comma 3. Nel richiamare il contenuto dell'articolo, rammenta che, come già previsto nel testo licenziato dalla Camera, il comma 1 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dal provvedimento, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato comune a determinate materie previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le relative norme di attuazione (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 17, introducendo una nuova lettera *m-octies* al comma 1 dell'articolo 119 del citato codice del processo amministrativo, prevede che le disposizioni relative al rito abbreviato comune si applicano anche alle controversie relative ai provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti. Il comma 4 stabilisce che per le controversie nelle materie di cui al provvedimento in esame, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pari a 650 euro. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire può

promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18 del provvedimento in esame. Ai sensi del comma 5, la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia digitale all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. Il comma 5 dispone, inoltre, in merito alle informazioni che la richiesta deve contenere. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa (comma 6). Qualora la conciliazione esperita riesca, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Tale atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo (comma 7).

Fa presente che, come anticipato, durante l'esame al Senato è stato modificato il comma 8 per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni – rispetto al testo approvato dalla Camera, che individuava una legittimazione in «sede civile, penale e amministrativa» – limitandola alle controversie promosse nell'ambito del presente provvedimento per le quali sussista interesse diretto. L'articolo 18 del provvedimento in esame, che non è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, individua le procedure di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dal comma 4 dell'articolo 17, mentre l'articolo 19 reca, infine, abrogazioni e norme transitorie.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.